

REGOLAMENTO (CE) N. 877/96 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 30	052	131,5	0805 30 20	436	41,6
	060	80,2		448	22,8
	064	59,6		528	53,6
	066	41,7		600	42,6
	068	62,3		624	43,7
	204	74,9		625	19,8
	208	44,0		999	43,4
	212	97,5		052	130,4
	624	97,1		204	88,8
	999	76,5		220	74,0
	ex 0707 00 20	052		94,8	388
053		156,2	400	72,1	
060		61,0	512	54,8	
066		53,8	520	66,5	
068		69,1	524	100,8	
204		144,3	528	65,5	
624		87,1	600	73,7	
999		95,2	624	106,3	
0709 10 10		220	309,2	999	83,6
		999	309,2	0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	039
0709 90 75		052	84,1		052
	204	77,5	064		78,6
	412	54,2	284		75,5
	624	151,9	388		77,2
	999	91,9	400		66,9
0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29	052	53,4	404		62,8
	204	38,4	416		72,7
	208	58,0	508		91,6
	212	52,1	512		68,1
	220	53,3	524		82,8
	388	40,5	528	69,5	
	400	45,0	624	86,5	
			728	107,3	
		800	78,0		
		804	87,9		
		999	79,8		

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».